



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 3 del 31/01/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU) PER L'ANNO 2017. I.E.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 21:10 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza del **SIG.RA VERONICA CERA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nominativo	Presente	Assente
PALESTRA MICHELA	SI	NO
NUVOLI LUCA	SI	NO
PANDOLFI PAOLA	SI	NO
TONIOLO PAOLA	SI	NO
VARRI CHIARA MARIA	SI	NO
PIOVESAN UMBERTO	SI	NO
BURONI EDOARDO	SI	NO
CERA VERONICA	SI	NO
BELLUNATO TITO FLAVIO	SI	NO
PERGOLI ILIA	SI	NO
CASTELLI ANTONIO	SI	NO
MURATORI LUIGI	SI	NO
MIRAGOLI ANDREA	SI	NO
BETTINARDI GIUSEPPE	SI	NO
GIUDICI CARLO	SI	NO
BALSAMO LORIS	SI	NO
CATTANEO SERGIO	SI	NO

**Totale Presenti 17      Totale Assenti 0**

Sono, altresì, presenti gli Assessori: IOLI ENRICO GASTONE, GONNELLA ELEONORA, TELLINI ROBERTA PINUCCIA, AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO, SCIFO BARBARA  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Paolo Pepe  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## **IL PRESIDENTE**

Introduce l'argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Tellini, per l'illustrazione della proposta, come risulta dalla trascrizione del verbale della seduta.

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione.

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dai Responsabili dei servizi interessati.

Con n. 15 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Muratori e Balsamo), essendo presenti n. 17 Consiglieri, resi mediante sistema elettronico

## **D E L I B E R A**

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 16 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Balsamo), essendo presenti n. 17 Consiglieri, resi mediante sistema elettronico

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare il bilancio di previsione 2017/2019 entro il 31/01/2017 per usufruire dell'agevolazione esplicitata in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Sig.ra Veronica Cerea  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Pepe  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

---



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

## AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

### SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 03/11/2016 avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU)  
PER L'ANNO 2017. I.E.**

Proponente: TELLINI ROBERTA PINUCCIA - ASSESSORE

## Proposta al Consiglio Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU) PER L'ANNO 2017. I.E.

**Vista** la legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02/5/2014 n. 68, dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, dalla legge 28/12/2015 n. 208 e dal D.L. 17/10/2016 n. 189, con la quale il legislatore ha attuato una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, denominata **I.U.C.**, un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari;

**Richiamati**, in particolare:

- 1) l'art. 1, comma 639, ai sensi del quale: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;*
- 2) l'art. 1, comma 640, il quale dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- 3) l'art. 1, comma 669, ai sensi del quale: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;*
- 4) l'art. 1, comma 671, il quale dispone che *“la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;*

**Visti**, con riferimento all'I.M.U.:

- 1) l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, avente ad oggetto l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;
- 2) l'art. 8 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, così come modificato dall' art. 1, commi 713, lett. a), e 717, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'efficacia di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 718, della medesima L. 147/2013, istitutivo dell'imposta municipale propria che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, oltre l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo;

**Considerato** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della L. 147/2013 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1, commi 14 lett. d) della L. 28/12/2015 n. 208, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. dovuta e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nell'apposito regolamento che, per il Comune di Arese è stabilita nella misura del 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta;

**Richiamato** il disposto dell'art. 1, comma 682, della summenzionata Legge 27/12/2013 n. 147, ai sensi del quale: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

“ ...

*per quanto riguarda la T.A.S.I.:*

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”;*

**Ricordato** che:

- (1) con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/03/2014 si disponeva, tra le altre cose, di:
  1. approvare, in applicazione della normativa vigente, il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (in acronimo: I.U.C.)”;
  2. dare atto che tale Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale abroga il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), nonché il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (c.d. IMU) e sostituisce la parte II e III del Regolamento delle Entrate Tributarie;

3. disporre l'affidamento “in house providing” della gestione e riscossione della Tassa Rifiuti (in acronimo TA.RI.) e della TA.S.I. (in acronimo Tassa sui Servizi Indivisibili) alla soc. GE.SE.M. S.r.l., già affidataria del servizio di gestione della TARES e dell'IMU;

(2) con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18/04/2016, avente ad oggetto: *“Approvazione del regolamento delle entrate tributarie, del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (i.u.c.) e del regolamento generale per la riscossione ordinaria dei tributi comunali, con conseguente abrogazione dei precedenti regolamenti regolanti le materie”*, si disponeva, tra le altre cose, di apportare alcune modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (in acronimo: I.U.C.), approvato con la deliberazione menzionata al precedente punto (1) e di approvarne il nuovo testo, con efficacia a decorrere all'01/1/2016, che risulta tuttora vigente, abrogando conseguentemente il vigente “Regolamento delle Entrate tributarie”;

**Ricordato altresì che** con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 30/9/2014, veniva approvato il Protocollo d'Intesa tra i Comuni soci di Ge.Se.M. S.r.l., nel quale veniva disposto, fatta salva la regolamentazione degli affidamenti da parte di ciascun socio, mediante sottoscrizione di appositi contratti di servizio, l'affidamento alla stessa dei seguenti servizi:

- servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi locali TOSAP, ICP e Pubbliche affissioni;
- servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi locali ICI/IMU, TIA/TARES/TARI, TASI, ad eccezione del Comune di Rho per il quale al momento della sottoscrizione non era ancora avvenuta la valutazione dell'affidamento di tale servizio alla GeSeM Srl;
- gestione del servizio di pubbliche affissioni;
- concessione dei mezzi pubblicitari (transenne, segnaletica industriale, orologi, cestini, ecc) per i Comuni di Arese e Lainate;
- servizio di riscossione (anche coattiva) di altre entrate comunali, di volta in volta individuate dai rispettivi Comuni;
- controllo e coordinamento del servizio di igiene urbana, ad eccezione del Comune di Rho.”;

**Richiamato** il contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune di Arese e la GESEM S.r.l., il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 02/7/2015, avente ad oggetto la gestione e la riscossione delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie, oltre che la gestione e la riscossione della TARI (Tassa sui Rifiuti), con decorrenza dall'01/01/2015 e fino al 31/12/2018, successivamente parzialmente rettificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 31/3/2016, sottoscritto tra le parti in data 06/4/2016, annotato al repertorio contratti al n. 39 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 12/5/2016 al n. 45 serie 1T ;

**Dato atto che** con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 18/04/2016, venivano definite le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (c.d. IMU) ed al Tributo sui Servizi Indivisibili (c.d. T.A.S.I.), con efficacia dal 1° gennaio 2016, nel seguente modo:

### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016	4,5 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze affittati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.	4,5 per mille
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (equiparazione ad abitazione principale, come da regolamento).	4,5 per mille
Aliquota per sale cinematografiche, inserite nella categoria catastale D3, del centro storico in quanto luoghi di cultura e spettacolo	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,1 per mille

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,1 per mille

confermando, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale ai fini IMU, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 e dando atto che il Comune di Arese non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013;

**Considerato** che, alla luce delle vigenti disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. e dalla normativa in materia, l'Imposta Municipale propria (c.d. IMU) per l'anno 2017, risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista per il 2016 e che, pertanto, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla

base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2016, tenendo anche conto della esenzione, ex lege, dell'abitazione principale e delle altre modifiche normative non a carattere sostanziale intervenute con l'approvazione della legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208);

**Considerato inoltre** che la legge di bilancio 2017 – Legge 11/12/2016 n. 232, pubblicata sulla G.U n. 297 del 21/12/2016 - all'Art. 1 comma 42 proroga, per il 2017, il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie per l'anno 2017;

**Richiamato** lo stesso art. 1, comma 682, della L. 147/2013 che obbliga i Comuni all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta;

**Ritenuto** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato nel Regolamento per la disciplina della I.U.C. ai sensi del quale *"...Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta..."*, ad individuare i servizi indivisibili ed i servizi alla collettività non coperti da contribuzione, prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 495.000,00
Cura del verde pubblico	€ 462.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 310.800,00
Ufficio Tecnico - Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 702.420,00
Servizi di polizia locale	€ 668.415,00
Servizio di protezione civile	€ 13.800,00
Servizi sociali	€ 1.715.900,00
Servizi scolastici ed educativi	€ 1.637.640,00
Biblioteca e cultura	€ 901.616,89
Politiche giovanili, Sport e tempo libero	€ 147.200,00
Anagrafe	€ 333.650,00
Commercio e sviluppo economico	€ 79.765,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.468.706,89</b>

dando atto che per ogni servizio sono stati considerati i valori finanziari del Bilancio di Previsione 2017, sommando le spese previste per tali servizi, comprese le spese di personale e le altre voci inerenti gli interventi del titolo I della spesa;

**Considerato** che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e s.m.i. prevede, tra le altre cose, che le aliquote della TASI debbano essere fissate in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**Richiamato** l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale: *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.»*;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** l'art. 1 comma 454 della Legge n. 232 dell'11.12.2016, “Legge di bilancio 2017”, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 297 del 21.12.2016 (Supplemento ordinario n. 57), con cui è stato differito al 28.02.2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017;

**Visto** l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 304 del 30.12.2016, con cui è stato ulteriormente differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017;

**Visto** l'art. 1 comma 467 della sopra citata Legge n. 232 dell'11.12.2016 che consente, agli enti che approveranno il bilancio di previsione 2017/2019 entro il 31 gennaio 2017, di mantenere le somme nel Fondo Pluriennale vincolato 2017 per le opere avviate nel 2015 e non aggiudicate definitivamente nel 2016 a condizione di disporre del progetto esecutivo delle stesse redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa;

**Ritenuto** opportuno procedere, con un solo atto deliberativo, alla determinazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2017 in merito all'I.M.U. ed alla T.A.S.I., sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica comunale e di Tassa sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote I.M.U. e delle aliquote T.A.S.I. relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, rapportando, in merito alla TASI, il gettito presunto ai costi sostenuti per i servizi indivisibili come sopra riportati;

**Dato atto** che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, l'art. 688 della legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 1, comma 14, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede che: *“Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. .... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento ....., prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento ....della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.....omissis....”*;

**Considerato** che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**Dato atto** delle seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
-----	---------	-----------

	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

**Visti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Con** voti n. ... voti favorevoli, essendo presenti n. .... Consiglieri, resi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016	4,5 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze affittati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.	4,5 per mille
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (equiparazione ad abitazione principale, come da regolamento).	4,5 per mille
Aliquota per sale cinematografiche, inserite nella categoria catastale D3, del centro storico in quanto luoghi di cultura e spettacolo	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,1 per mille

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013 e s.m.i. ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo, viste le esigenze di bilancio in relazione ai servizi indivisibili indicati in premesse che evidenziano un costo complessivo di € 7.468.706,89 da coprire mediante la TASI:

Aliquota per abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,1 per mille

confermando, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale ai fini IMU, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 e dando atto che il Comune di Arese non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2017 con la TASI, è pari al 17,41% (considerando la previsione di entrata a tale titolo di Euro 1.300.000,00);
- di dare atto che la riscossione dell'Imposta unica comunale e della Tassa sui Servizi Indivisibili, dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

stabilendo, altresì, che l'intero importo di ciascun tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;
- di dare atto che le aliquote e tariffe approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;

8. di delegare il competente ufficio a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** voti n. ... voti favorevoli, essendo presenti n. .... Consiglieri, resi per alzata di mano,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare il bilancio di previsione 2017/2019 entro il 31/01/2017 per usufruire dell'agevolazione esplicitata in premessa.



**COMUNE DI ARESE**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)  
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /  
www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49  
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

**In merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU)  
PER L'ANNO 2017. I.E.**

***AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE***

***REGOLARITA' TECNICA:***

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 18/01/2017

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
E PROGRAMMAZIONE  
FALDETTA MARIA TERESA  
*(atto sottoscritto digitalmente)*



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

## PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU)  
PER L'ANNO 2017. I.E.**

### **REGOLARITA' CONTABILE:**

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 19/01/2017

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
E PROGRAMMAZIONE  
FALDETTA MARIA TERESA  
*(atto sottoscritto digitalmente)*